

**BANDO DI CONCORSO PER BORSA DI STUDIO N. 1 DEL 2013**

*promossa dall'associazione "Camera Europea di Giustizia"*

*"Premio Giuseppe Pecorella, giurista"*

## “Premio Giuseppe Pecorella, giurista”

*“... è errore giudiziario condannare una persona innocente, è errore giudiziario assolvere una persona colpevole...” (cit. Ferdinando Imposimato-Eraldo Stefani)*

La mia trattazione vuole partire proprio da qui, da questa citazione rispettivamente di un giudice e di un avvocato, semplice, concisa ma che racchiude in sé tutto il disagio, il rammarico e l'incredulità di fronte a casi simili e purtroppo non sporadici, stando a quanto riportano le statistiche. Nell'ultimo decennio sono state circa ottomila le richieste all'anno di risarcimento per ingiusta detenzione. Chi paga? Lo Stato, che nel triennio 2004-2007 ha dovuto destinare 213 milioni di euro alle vittime di errori giudiziari, reclusi o condannati a causa di false rivelazioni, indagini sbagliate o scambi di persona. Una realtà che pesa, anche sotto il profilo economico, sull'amministrazione della giustizia nel nostro Paese. Parola di Guardasigilli, messa nero su bianco dal ministro Paola Severino nella sua relazione sullo stato della giustizia in Italia, presentata alla Camera a gennaio dello scorso anno: "Solo nel 2011, lo Stato ha pagato 46 milioni di euro per ingiuste detenzioni o errori giudiziari".

L'ultima vicenda di questo tipo, forse una delle più eclatanti nella storia della Repubblica, è quella degli 11 uomini che erano stati condannati, di cui sette all'ergastolo, come autori dell'attentato di via D'Amelio che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e alle cinque persone della scorta, il 19 luglio 1992. Nell'autunno scorso, sono stati liberati dopo periodi di carcerazione durati tra i 15 e i 18 anni, trascorsi tra l'altro in regime di 41 bis. La strage non era “*cosa loro*” per usare una definizione che ricorda proprio la mafia. Il risarcimento? È ancora da quantificare. Voglio riassumere questa vicenda rifacendomi alle parole del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, dottor Sergio Lari, e degli altri procuratori aggiunti tra cui Gozzo e Bertone, estratte dal resoconto stenografico della seduta della commissione parlamentare antimafia del 26 marzo 2012: “Si tratta di vicende che hanno segnato la storia del nostro Paese ed è a tutti noto che, specie nel contesto della ricostruzione della strage di via D'Amelio, si intrecciano in esse questioni di estrema complessità quali certamente sono, ad esempio, quella sulla trattativa tra Stato e mafia e quella inerente uno dei più clamorosi errori giudiziari - o depistaggi, a seconda dell'interpretazione che si voglia dare a questa vicenda - della storia d'Italia. Mi riferisco alle undici condanne, tra cui sette ergastoli, che riteniamo essere state ingiustamente inflitte a conclusione dei processi «Borsellino uno» e «Borsellino bis». Dalla lettura delle migliaia di pagine dei procedimenti e dei processi che interessano le vicende sulle quali siamo oggi chiamati a rispondere emerge una pagina della storia del nostro Paese che sembra

perfino riduttivo definire drammatica: diverse decine di servitori dello Stato e di cittadini inermi uccisi e anche molti altri feriti, tratti di autostrada sventrati dal tritolo, interi edifici semidistrutti, danni incalcolabili al patrimonio statale. Un vero bollettino di guerra che non ha precedenti in altri Stati democratici del mondo occidentale dove non è mai accaduto, come in Italia, che i fenomeni criminali potessero condizionare e mettere a rischio la stessa tenuta delle istituzioni democratiche. Dobbiamo dunque ammettere che in Italia, la questione criminalità e la questione giustizia si sono da anni intrecciate con la storia nazionale e questa semplice constatazione giustifica, anzi rende doveroso, l'impegno di risorse umane e materiali che sono state impiegate, e che tuttora vengono impiegate, per l'accertamento della verità sui temi di grande interesse di codesta Commissione parlamentare.

È in questo momento che cosa nostra - come del resto ha sottolineato anche Gaspare Spatuzza - intraprende nell'attuazione del progetto di morte nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni, la strada dello stragismo di stampo terroristico che troverà la sua prima attuazione con la strage di Capaci. A ben vedere, si tratta di una decisione molto grave e foriera di conseguenze anche sul piano politico-istituzionale (si pensi che da lì a poco sarebbe stato eletto il Presidente della Repubblica), che in molti ha fatto nascere il dubbio che la decisione di Salvatore "Totò" Riina possa essere stata influenzata da elementi esterni all'organizzazione mafiosa interessati alla destabilizzazione dello Stato, in vista del raggiungimento di propri personali fini eversivi. Una strada, quella dell'attentato di tipo terroristico, che evidentemente consentiva non soltanto la consumazione della vendetta già deliberata nei confronti dello Stato, ma anche di poter aprire, in prospettiva, un tavolo di trattativa con i rappresentanti delle istituzioni, i quali non sarebbero potuti restare insensibili di fronte allo sgomento e al panico che simili attentati avrebbero creato nella popolazione". Non sono solo ipotesi ma realtà e, come dicono i magistrati davanti alla commissione riguardo la 'trattativa', è rimasto assolutamente accertato che la trattativa è avvenuta e che a questa hanno partecipato sicuramente il capitano De Donno, l'allora colonnello Mori e che il colonnello Mori - secondo le dichiarazioni rilasciate dallo stesso - aveva oralmente informato di questo evento anche il suo superiore gerarchico, il generale Subranni. Le indagini proseguono per scoprire quali altri attori della sfera istituzionale, anche odierna, potrebbero aver avuto contatti e quindi conoscenza dei piani di "cosa nostra".

In riferimento ai processi Borsellino-uno e Borsellino-bis, il procuratore Bertone espone i punti salienti delle tre sentenze passate in giudicato (quasi 20 anni per i tre gradi di giudizio) costruite su una falsa pista investigativa, sulle dichiarazioni di un falso pentito. Il processo Borsellino a mio avviso non può che essere denominato come un grande fallimento per il nostro Paese. Quattro processi, 11 giudizi in tutto, un falso pentito, la revisione delle condanne e sullo sfondo una verità giudiziaria che dopo vent'anni non c'è. Il falso pentito è Vincenzo Scarantino, un delinquente da quattro soldi del rione della Guadagna, già

riformato dal servizio militare perchè non proprio sano di mente, tossicodipendente, semianalfabeta. Certo, condizioni che non sono sufficienti per sancire l'inattendibilità di un dichiarante, ma lo saranno poi le continue ritrattazioni dello stesso e un verbale pieno di annotazioni e correzioni, oggetto anche di una interrogazione parlamentare senza risposta del 1999. Dall'inizio del racconto di Scarantino per 14 anni i pubblici ministeri e i giudici, dal primo grado alla cassazione hanno creduto alla sua versione, al fatto che fosse stato lui a rubare e portare sul posto la 126 poi esplosa in via d'Amelio, e addirittura a riunirsi per decidere ogni punto riguardo l'esecuzione della strage di via d'Amelio.

Tra forzature degli investigatori (a costruire la versione di Scarantino aveva contribuito il "superpoliziotto" Arnaldo La Barbera, poi deceduto nel 2002) di allora e cecità dell'apparato giudiziario si è costruita una balla lunga 15 anni. Lo hanno chiamato depistaggio. Eppure, per esempio, quello Scarantino non fu mai messo a confronto in aula con quelli che egli accusava. Il caso più clamoroso fu Gaetano Murana, incensurato, professione netturbino, contro di lui la sola parola dello Scarantino. Arrestato nel 1994, scarcerato nel 2011 perchè innocente. Ma ci sono tutta una serie di circostanze che dovrebbero come minimo far porre qualche domanda sui vari giudici che hanno permesso tale scempio giudiziario.

Ilda Boccassini nel 1994 mise in guardia investigatori e pubblici ministeri di




Palermo «L'inattendibilità delle dichiarazioni rese da Scarantino suggerisce di riconsiderare il tema dell'attendibilità generale di tale collaboratore, anche perché lo stesso ha recentemente modificato la propria posizione in ordine ad una circostanza che assume estremo rilievo». Quella circostanza è la stessa di cui oggi si autoaccusa Gaspare Spatuzza e per la quale viene ritenuto credibile, cioè la vicenda del furto della Fiat 126, successivamente imbottita di esplosivo.

Con questo non c'è nessuna intenzione di minare la credibilità dei magistrati, c'è solo l'intenzione e il desiderio di capire e chiedere conto di quanto accaduto alla luce di tali vicende e risultati. Interessante rimane infatti la dichiarazione del procuratore di Caltanissetta Bertone sulla domanda se la falsa pista seguita nei procedimenti Borsellino primo, bis e ter sia frutto di un depistaggio o sia stato un errore giudiziario. Bertone risponde dicendo di non volere esprimere valutazioni su cui potrebbe "pentirsi", ma è chiaro che lo stesso Bertone non solleva la magistratura da responsabilità: "possiamo ritenere provato che la collaborazione del Candura e quella dello Scarantino siano state sicuramente inquinate da forzature e suggestioni introdotte nel processo a seguito di colloqui investigativi e pressioni da parte del dottor La Barbera e dei suoi collaboratori. Detti funzionari hanno fatto leva sull'estrema permeabilità del Candura e dello Scarantino che, per

ragioni diverse sopraindicate, hanno avuto, pur con gravi contraddizioni, all'epoca sottovalutate, interesse ad assecondare le intuizioni investigative dei funzionari di polizia, rivelatesi poi clamorosamente infondate, addirittura inserendo essi stessi, come in particolare lo Scarantino, elementi supposti o addirittura provenienti da un proprio bagaglio informativo. Dobbiamo ritenere che, se ci fu errore investigativo, ci fu anche un enorme errore giudiziario, perché tutti questi elementi di prova, questi verbali di Scarantino in cui prima dice una cosa, poi ne dice un'altra, poi un'altra ancora, poi non riconosce le fotografie, poi i confronti fatti in questa maniera, furono atti sottoposti alla valutazione della magistratura. Evidentemente allora ci fu una sorta di ragion di Stato che forse dominava; non so, posso esprimere solo delle valutazioni delle quali potrei pentirmi. Probabilmente l'atmosfera era diversa, probabilmente quella magistratura era restia a pensare che uno si potesse autoaccusare di una strage senza averla commessa. Credo quello fosse l'elemento difficile da superare. Altro non posso aggiungere su questo tema". Di questa trattativa insomma le prove esistono, e non è una cosa di cui meravigliarsi a mio parere, basti pensare che Falcone e lo stesso Borsellino l'avevano preannunciata, ancora prima delle stragi, pure queste comunque "attese" da entrambi i magistrati. Da qualche anno leggo e studio il tema della mafia, e da vari testi ho raccolto qualche celebre frase dei compianti magistrati a cui tutti dovremmo dare attenzione. Vorrei ricordare a riguardo due aforismi di Paolo Borsellino: "Mi uccideranno, ma non sarà una vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri"- "Politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio: o si fanno la guerra o si mettono d'accordo". Sempre secondo il mio parere queste frasi, purtroppo, dicono tutto.

Altro enorme errore giudiziario della storia, recente, del nostro Paese, lo troviamo nel caso Daniele Barillà. Condannato dalla corte d' appello di Firenze a 15 anni di reclusione, confermati in seguito in cassazione, con l'accusa di essere personaggio di spicco della malavita milanese, implicato in un grosso traffico internazionale di sostanze stupefacenti, viene poi assolto dalla corte d' appello di Genova, che aveva accolto la sua istanza di revisione del processo. Daniele Barillà, 38 anni, titolare di un negozio di articoli elettrici nel milanese, era tornato in libertà nell'attesa della revisione del processo, dopo aver scontato 7 anni e mezzo di carcere. Barillà, secondo la tesi dei difensori Maurizio Barabino e Alessandra Mc Millan e del sostituto procuratore generale Pio Macchiavello, che ha chiesto la sua assoluzione, sarebbe stato al centro di un grosso errore giudiziario. Imputato infatti in un processo a Milano per lo stesso episodio, per cui è finito in carcere Barillà, è un pregiudicato milanese, Alessandro Crisafulli. Barillà era finito in carcere nell'ambito dell'operazione "Pantera", avvenuta nel febbraio del '92, in cui erano stati sequestrati 288 chili di cocaina, condotta dai carabinieri del Ros di Genova al comando del colonnello Michele Riccio, in collaborazione con il <<capitano Ultimo>>. Barillà fu arrestato mentre, alla guida di una Fiat Tipo rossa,

viaggiava dietro una Fiat Uno di un boss milanese, sulla quale si trovavano 50 chili di cocaina che doveva essere trasportata a Nova Milanese. Secondo la difesa invece Barillà, alla guida appunto di una vettura simile all'auto che sulla tangenziale milanese procedeva con il carico di cocaina, si sarebbe trovato casualmente sul tragitto, durante il pedinamento dei militari pronti ad intercettarla per recuperare la droga. A togliere le ultime perplessità sulla colpevolezza di Barillà ha concorso la deposizione di Vito Di Carlo, maresciallo dei carabinieri del nucleo operativo di Genova, che aveva partecipato all'operazione. Il militare, interrogato dal sostituto procuratore generale, si è contraddetto sulla dichiarazione resa in primo grado davanti al tribunale di Livorno che condannò



Barillà nel dicembre del '93 a 18 anni di reclusione. Il procuratore generale ha mostrato al maresciallo delle foto segnaletiche chiedendogli se erano di Barillà. Di Carlo ha risposto che la persona vista sulla Fiat Punto era molto somigliante. Le foto mostrate dal sostituto procuratore generale non erano però di Barillà, ma di Crisafulli.

Scambiato per trafficante di coca: 7 anni di carcere. Risarcito con 4 milioni di euro.

Dopo la disamina di questi casi, mi accingo a sintetizzare altri tre casi, vicini a quest'ultimi appena esaminati ma non inferiori come importanza.

Pasquale, 46 anni, incensurato. All'alba del 26 maggio del 2010, viene arrestato perché accusato di violenza sessuale e riduzione in schiavitù. Per otto giorni sarà detenuto nel carcere di Cassino, poi passerà il resto della sua misura cautelare chiuso in una cella del carcere Rebibbia di Roma con altre sei persone. Il 14 marzo del 2011, dopo circa un anno, il Gup del Tribunale di Roma lo assolve per il reato di riduzione in schiavitù, ma lo condanna a 5 anni e 4 mesi per il reato di violenza sessuale. Il 17 gennaio del 2012, la Corte d'Assise d'Appello di Roma assolve Pasquale "per non aver commesso il fatto". Pasquale viene liberato dopo un anno e 4 mesi di misura cautelare in carcere.

Luca, 20 anni, incensurato. La mattina del 26 giugno del 2008 viene arrestato perché accusato di concorso in omicidio. Sarà prima detenuto nel carcere Marassi di Genova, poi nel carcere di San Remo ed infine del carcere San Vittore di Milano. Il 23 giugno del 2009, il Gup del tribunale di Genova lo condanna a 10 anni di reclusione. Condanna confermata, il 18 giugno del 2010, dalla Corte d'Assise d'Appello di Genova. Il 5 luglio del 2011 la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna, rilevando gravi vizi della motivazione. Il 16 ottobre del 2012, la Corte d'Assise d'Appello di Genova assolve Luca "per non aver commesso il fatto". Luca torna in libertà dopo 4 anni e 4 mesi di misura cautelare in carcere.

Roberto, 65 anni, incensurato. Il 27 settembre del 2007, alle prime luci del mattino, viene arrestato perché accusato di associazione mafiosa finalizzata all'insider trading. Verrà portato nel carcere Regina Coeli di Roma, poi nel carcere di Lanciano ed infine nel carcere Rebibbia di Roma. Nel luglio del 2008, la VI sezione della Corte di Cassazione annulla l'ordinanza di misura cautelare in quanto dalle intercettazioni effettuate non emergono gravi indizi di colpevolezza. Decisione che viene disattesa sia dal Tribunale della libertà che dalla II sezione della Corte di Cassazione che invece confermano la misura. Il 14 gennaio 2009 inizia il processo di primo grado. Processo che durerà 4 anni. Il 23 novembre 2012, il Tribunale di Roma assolve Roberto "perché il fatto non sussiste". Roberto viene scarcerato dopo 2 anni e 8 mesi di misura cautelare in carcere.

Ecco tre errori giudiziari ignoti. Tre storie di ordinaria ingiustizia che hanno coinvolto comuni cittadini. Cittadini che prima sono stati messi in carcere e che dopo anni sono tornati in libertà perché riconosciuti innocenti. Tre fra tanti errori giudiziari ignorati, che sono la dimostrazione del collasso in cui versa il processo penale. "Un processo dove la carcerazione preventiva è prassi, e dove la valutazione della prova è spesso accadimento secondario e non centrale del dibattimento. Insomma, le due premesse essenziali perché il processo produca ingiustizia e non giustizia: il carcere per l'innocente. Esattamente ciò che accade oggi. E infatti queste tre storie sono la realtà della nostra giustizia penale (se ancora si può chiamare così). Una giustizia che si manifesta oggi solo attraverso l'applicazione della misura cautelare: la detenzione prima del giudizio. Misura cautelare, e non il processo, che è diventata indebitamente la fase centrale di questo cosiddetto giudizio penale. Misura cautelare, basata sui gravi indizi e non sulla colpevolezza accertata dopo un dibattimento processuale, che viene fatta scontare in carceri a dir poco vergognose e che è peggiore della tortura.

Sì peggiore della tortura. E non solo per il degrado delle galere, ma anche per l'incertezza, e non la certezza, che contraddistingue la fase del dibattimento, del processo. Processo che sostanzialmente non esiste più a causa dei tempi interminabili, quindi ingiusti, e a causa dell'epilogo imprevedibile, quindi evanescente. Ai limiti della casualità. È il caso, e non l'applicazione ferrea del diritto o la valutazione rigorosa della prova, che fornisce una risposta di giustizia ai tanti cittadini in attesa di giudizio. È il caso, e non la regola generalmente applicata, che, pur tardivamente, svela l'errore. Già il caso. Il caso di imbattersi in un giudice capace di affermare la verità dopo anni di misura cautelare, certificando così un errore che si poteva e che si doveva evitare prima. Questa è la Giustizia di oggi."(cit. avvocato Riccardo Arena)

In molte di queste vicende, a giudicare troviamo non solo magistrati ordinari, ossia quelli che hanno vinto il rispettivo concorso e che quindi si ritiene dispongano delle giuste competenze per poter condurre un processo con tutte le responsabilità che ne sono collegate, ma anche giudici-componenti, non togati, giudici popolari, onorari; è il caso delle Corti dei minorenni e delle Corti d'Assise e

Corti d'Assise d'appello. I giudici onorari del tribunale per i minorenni sono esperti nel campo dell'assistenza ai minori, esperti in psicologia e pedagogia, nominati con d.P.R su proposta del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura e fanno parte del collegio giudicante con potere pari a quello dei giudici di carriera, ma hanno il rango di giudici per un certo periodo di tempo. Nel sistema della giustizia minorile la funzione di giudice onorario è complessa e rilevante, perché finalizzata alla ricerca di soluzioni che corrispondano all'interesse del minore attraverso l'utilizzo di conoscenze appartenenti ai saperi che non appartengono alla materia giuridica (in particolare all'area psicosociale). Il giudice onorario per tutta la durata dell'incarico è un giudice e quindi, nell'esercizio di tale attività, deve osservare i principi deontologici del giudice. In particolare, il principio fondamentale che deve osservare è quello secondo cui il giudice è terzo e non è parte. Il G.O., inoltre, non svolge un ruolo di consulente" o di "aiutante" dei giudici "togati", ma è giudice anch'egli, con pari dignità e deve decidere secondo scienza e coscienza, con la caratteristica che è stata evidenziata più sopra di essere un interprete del " mondo minorile" e delle relazioni all'interno della famiglia. L'attività del G.O. si attua mediante la partecipazione ai collegi giudicanti, penali e civili, nonché con lo svolgimento di attività istruttoria civile, che può essere delegata dal presidente del Tribunale o dal Collegio al singolo giudice (per esempio quando si tratta di sentire un minore o i suoi genitori). Veniamo ora ai giudici popolari, cioè quelle persone estranee alla giustizia, ma cittadini comuni senza alcuna preparazione particolare che nelle Corti d'Assise e Corti d'Assise d'appello costituiscono l'organo giudicante (talvolta definiti giurati impropriamente per suggestione delle *fiction* anglosassoni). I giudici popolari durano per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del processo e chiunque può farne parte purché abbia almeno conseguito la licenza media e abbia compiuto 30 anni. Da ricordare che essi non emettono "verdetti", che non esistono nel nostro ordinamento, ma sentenze (la differenza tra un verdetto ed una sentenza sta nel fatto che la prima afferma la colpevolezza o meno dell'imputato senza alcuna motivazione rispetto alla sentenza). "Il processo non è un gioco, i diritti dei cittadini sono tutelati o meno proprio grazie al processo e al giudizio dei giudici che pongono il veto sulle varie questioni che gli si prospettano; il reato è un fatto che avviene quasi sempre nell'ombra ma anche quando avviene alla luce, il fatto viene percepito in maniera diversa dai vari soggetti che di volta in volta si presentano nel procedimento, dalle indagini alla sentenza, testimoni, persone, investigatori, la percezione della realtà è discordante, il giudice si ritrova di fronte a due realtà, una processuale e una reale, il giudice deve tenere conto solo di quella processuale anche se percepisce che la verità che emerge dagli atti non corrisponde alla realtà" (cit. giudice Fernando Imposimato). Bisogna fare distinzione tra errore giudiziario e malagiustizia, anche se spesso si parte da errori commessi dai servitori dello stato e per coprire tali errori si passa a veri e propri atti di persecuzione. L'errore giudiziario è qualcosa che può succedere nonostante la buona volontà di fare del proprio meglio; la malagiustizia, invece, spesso deriva da



una forte negligenza, a volte da imperizia, ma in molti casi da un uso arrogante del potere di giudicare o inquisire, viziato, a volte, da pregiudizi culturali, politici o psicologici. La malagiustizia si trasforma, invece, in vera violenza e abuso di potere quando va a colpire i diritti civili del cittadino, senza consentirgli un equo diritto alla difesa. E se capita che a sbagliare siano giudici togati, competenti perché hanno studiato parecchio e hanno superato i relativi esami e concorsi, cosa dobbiamo aspettarci da giudici laici, popolari, che sono comuni cittadini senza qualifiche in ambito giuridico? Proprio per questo motivo il loro voto, la loro opinione, il loro giudizio avrà davvero un peso nel processo, sarà davvero tale voto rispettato dai giudici togati o la preparazione tecnica dei due giudici togati può diventare assorbente?

Non posso non partire dal rinvio al testo di due importanti norme costituzionali: l'art.101 "La giustizia è amministrata in nome del popolo" e l'art.102 "La legge regola i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia". Queste norme mettono in risalto e confermano la posizione importante dei giudici senza toga nei processi penali, nel rispetto quindi del principio di sovranità popolare. Nelle tradizioni antiche riecheggiava il motto "vox populi vox dei", oggi si è arrivati ad elaborazioni e metodi sempre volti a non distaccare il "comune sentire", il sentimento, la coscienza, il pensiero del popolo, le "attese di verità e giustizia" della popolazione "spettatrice" dei vari processi, dall'esigenza sempre presente di non eludere l'autorità punitiva dello Stato.

Mettere insieme, in un unico contesto come quello processuale di cui si tratta, il formalismo e tecnicismo giuridico dei giudici togati, con la passione e spontaneità di giudici popolari, laici e atecnici, in quanto non preparati sulle norme che regolano il processo penale ma non solo, in quanto quasi sempre sono impreparati su qualsiasi tematica di diritto, è sempre stato arduo e ha scatenato nel tempo ampi dibattiti tuttora vivi.

La partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia con la "giuria" è stata vista da taluno ed in particolare dai cultori delle dottrine dello Stato liberale come "inconfondibile manifestazione di principi democratici" e diretto esercizio di sovranità popolare. E proprio per motivi opposti a quelli del modello liberale dell'800 il regime fascista avrebbe di fatto depotenziato ed affossato l'istituto della partecipazione popolare alla amministrazione della giustizia con due interventi legislativi del 1923 e del 1926. Con il codice Rocco del 1931 venne inaugurato lo "scabinato" (collegio misto) invece della "giuria" (collegio autonomo), ma la competenza fu drasticamente ridotta. Sulla base degli art. 101 e 102 della Costituzione del 1948, fu poi emanata la legge 10.04.1951 n. 287, variamente novellata nel tempo, con la quale si è disciplinata l'attuale partecipazione popolare nei giudizi di Assise.

Nel nostro ordinamento, quindi, abbiamo dei veri e propri "giudici" popolari non dei "giurati" come nell'esperienza anglosassone e americana. Questi ultimi decidono separatamente dal togato, solo sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato, attraverso un verdetto, mentre i nostri giudici popolari sono

chiamati alla pari con i giudici togati a decidere sia in ordine al fatto (colpevolezza o innocenza) sia in ordine a tutte le altre questioni di merito (entità della pena da infliggere compresa) e di rito che il processo impone di risolvere. Va segnalato, peraltro, il dibattito nel quale è impegnata la dottrina più recente sia in ordine alla revisione dei metodi e dei congegni di reclutamento dei giudici popolari e di formazione delle relative liste, sia in ordine alla necessità di salvaguardare o meno l'autonomia decisionale e la parità di valore del "voto" in camera di consiglio dei giudici popolari atecnici.

Da segnalare a riguardo che la presenza di giudici popolari nelle Corti d'Assise, è stata ed è, mal tollerata da moltissimi magistrati, al punto che la stessa composizione, mediante sorteggio, di questa rappresentanza popolare è divenuta oggetto di ben poco trasparenti e legittimi "aggiustamenti".

L'elenco dei giudici popolari, in cui dovrebbero essere iscritti tutti i cittadini muniti dei titoli di studio (licenza media inferiore per le Corti d'Assise di I Grado e superiore per quelle d'Appello) è di fatto esso stesso lacunoso e rimesso a mio parere a non facilmente valutabili sistemi di formazione e controllo, d'altronde chi mai andrebbe a contestare il sorteggio dei giudici laici? In una mia ricerca ho poi riscontrato, anche se riguarda un unico caso, risalente al 1994, che il C.S.M., il quale, per quanto da me conosciuto, non ha poteri in merito alla giuria popolare, emise un parere per l'esclusione da essi degli appartenenti alla Massoneria. Ma se i fatti hanno dimostrato che per quante debolezze, parzialità ed emotività possano influenzare giurie e giudici popolari, i magistrati togati non sono da meno, così come le sciocchezze delle motivazioni monumentali, con le quali modesti retori giustificano tutto ed il contrario di tutto, non sono più tranquillanti degli immotivati verdetti delle giurie di una volta.

Ma intanto occorrerebbe vederci chiaro nella tenuta degli albi e nelle estrazioni dei giudici popolari, per avere, ad esempio, la spiegazione di come possa accadere che i giudici presenti nei collegi siano, questo sempre stando a dichiarazioni riscontrate nelle mie ricerche, in gran percentuale impiegati pubblici, spesso negli Uffici giudiziari o di Polizia. E poi, con tanto parlare che si fa di indipendenza dei giudici, occorrerebbe meglio garantire l'indipendenza dei giudici Popolari, quelli certamente più esposti a condizionamenti e pressioni, se non ad avvilenti "selezioni" ed emarginazioni.

Occorre davvero a mio parere una normativa capace di tutelare il cittadino che si ritrovi ad un processo penale quale giudice popolare e che il tempo dedicato di propria iniziativa a questo ruolo oppure dedicato persino "contro voglia" perché sorteggiata da una lista stilata dal comune di residenza, non sia tempo perso e che quanto espresso da questi soggetti all'interno del collegio giudicante sia davvero ascoltato e preso in considerazione come dovrebbe essere stando alle attuali leggi vigenti che parlano di parità di poteri nel decidere l'esito della sentenza.

Quello che più mi stupisce è ciò che accade in quei casi in cui i giudici togati, trovandosi in minoranza nei confronti della deliberazione dei giudici popolari e non condividendo tale deliberazione, redigono una motivazione in aperto contrasto con

il dispositivo, redatta in modo illogico e incoerente, in modo da indurre, volontariamente, il procuratore generale ad impugnare la sentenza e a proporre ricorso in Cassazione per ottenere in questo modo l'annullamento del giudizio.

Agendo in questa maniera, egli chiaramente sostituiva la propria volontà individuale alla volontà del collegio e violava i diritti dell'imputato. Il problema delle sentenze suicide evidenzia chiaramente la difficile convivenza tra magistrati togati e giudici popolari.

Emerge quindi da tale comportamento una chiara disonestà del giudice togato nei confronti sia dell'imputato che dei giudici popolari, che vedono così svanire nel nulla il loro voto, la loro decisione, il loro pensiero che rappresenta il "comune sentimento" del popolo nei confronti soprattutto di casi, di fatti di cronaca che "toccano" l'animo umano. A sostegno di quanto da me espresso vorrei qui riportare parte del testo di una intervista tratta dal periodico "Una Città" risalente al 1997, in cui Carlo Guarnieri, professore dell'Università di Scienze politiche di Bologna, esprime il suo pensiero e il suo disappunto su questa tematica: << Quali problemi pone la sentenza suicida? Direi che la sentenza suicida ha due aspetti, uno riguarda l'etica professionale del magistrato, anche se a me non risulta che ci siano mai state iniziative disciplinari o anche paradisciplinari o di qualsiasi tipo nei confronti degli estensori di sentenze suicide.

C'è un primo aspetto, quindi, che riguarda l'etica giudiziaria, perché siamo di fronte a una sostanziale forma di disonestà da parte del giudice che estende la motivazione della sentenza, che, essendosi trovato in minoranza di fronte ai giurati laici, decide di imbrogliarli. L'altro elemento strettamente connesso con la possibilità stessa della sentenza suicida riguarda la sostanziale inutilità, a questo punto, delle Corti d'Assise come corti miste, nelle quali i giudici popolari siedono, così come in Francia, insieme ai giudici di carriera, almeno ai fini di favorire la cosiddetta partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. L'aspettativa che un po' si diffonde è che o i giurati popolari votano secondo le indicazioni o i desideri e gli orientamenti dei giudici di carriera oppure c'è questa specie di bomba ad orologeria che può esplodere...>>

Per evitare questo potrebbe essere utile, a mio avviso, tornare ad una *giuria* popolare, come appunto nel sistema anglosassone. In quest'ultimo, la giuria è interamente popolare, giuria in senso stretto, in cui i *giurati* costituiscono un collegio a sé e decidono con un verdetto non motivato, in quanto non possiedono delle competenze a tal fine, sulle questioni di fatto, sulla colpevolezza dell'imputato, mentre sulle questioni di diritto decidono i giudici togati con la sentenza.

L'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui dice che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", credo non debba essere modificato in quanto nella giuria non vi sarebbero giudici, ma giurati, il che è diverso e quindi non si riscontra la necessità della motivazione.

Propongo una normativa che vieti il fenomeno delle sentenze suicide, perché attraverso questo cavillo i giudici togati impongono il loro pensiero su quello dei giurati e allo stesso tempo ledono i diritti dell'imputato. Se la sentenza, dopo la delibera-

zione dei giurati e quella successiva dei giudici togati riguardo le questioni procedurali e diritto risulta iniqua o illogica, perchè ad esempio frutto solo di un accanimento dei giurati sopraffatti dai loro pregiudizi, gli imputati avrebbero comunque la possibilità di ricorrere in Cassazione per far sì che questa riesami la sentenza e metta il punto sulla questione.

La giuria popolare sempre secondo il mio parere eviterebbe che la magistratura sia spesso influenzata, soprattutto nei processi che riguardano personaggi di spicco della politica e non, dal governo e dalla politica del momento, per arrivare gradualmente ad una certa separazione delle carriere. Non sarà facile ovviamente arrivare ad un punto di incontro ma è innegabile che l'attuale modello processuale non è gradito ai giudici togati e, per concludere con la mia disamina, vorrei rifarmi ad un articolo tratto dal quotidiano "Il Giornale" del 22/02/2008:

“Una delle tante magagne della magistratura è lo sprezzo in cui tiene il cittadino, testimone o giurato, chiamato a collaborarvi. Lo raccontammo circa un anno fa di quel teste residente nei pressi di Milano e convocato da un tribunale siciliano. Prese l'aereo, s'installò in un alberghetto per presentarsi poi puntualmente l'indomani - ore 9 - all'udienza. Fattosi mezzogiorno provò a chiedere in giro se gli era concesso di assentarsi una mezz'ora per buttar giù un panino, trovando infine un cancelliere ben disposto che gli rispose: guardi che può anche andarsene tranquillamente a casa. Era successo che qualche giorno prima il magistrato - senza ovviamente addurne le ragioni per non appannare lo smalto dell'autonomia e indipendenza della magistratura - si era assentato, rinviando di conseguenza le cause a data da destinarsi. Tutto ciò senza avvertirne il povero testimone al quale non restò che tornarsene, barrendo come un elefante inferocito, a Milano. Oltre ad essere trattati con sussiego, attendendo al loro ufficio, i giudici popolari accusano uno sconcertante senso di impotenza, lo stesso da lei avvertito, caro lettore. Stato d'animo più che giustificato perché così com'è la giuria popolare sembra sia stata introdotta nel nostro ordinamento - diciamo pure «messa lì» - solo per onorare formalmente l'articolo 102 della Costituzione. A differenza di quanto contempla il diritto anglosassone, la nostra giuria è infatti parte del collegio giudicante, al cui interno a farla da padrone (assoluto) è incontestabilmente il giudice togato, lasciando ai restanti il ruolo delle così dette belle statuine. Difetto del quale Silvio Berlusconi - che, come è noto, ha nel programma dei suoi primi «cento giorni» l'istituzione, per casi gravi e con pene superiori ai cinque anni, di una Corte composta da un presidente togato e da nove giudici popolari - deve tener conto. Da rivedere c'è anche il reclutamento dei giudici popolari, che oggi avviene alla chetichella. Nel senso che, una volta stesa la lista dei cittadini in possesso dei requisiti necessari, non viene notificata loro, personalmente, l'avvenuta iscrizione all'Albo dal quale i tribunali attingono per formare le giurie. Lasciandoli pertanto nell'impossibilità di presentare gli eventuali ricorsi che la legge ampiamente consente. Resta infine il nodo dei rimborsi che lei giustamente lamenta, caro lettore. Chiamando per due, tre mesi i cittadini a collaborare con la giustizia, è evidente che deve essere un punto d'onore dello Stato liquidare in tempi ragionevoli le spese e l'indennità di missione. Che fra

l'altro è di euro zero virgola 85 all'ora. Roba da Corte europea dei diritti umani".  
Ven, 22/02/2008 Il Giornale Paolo Granzotto.

In questo articolo sono toccati tutti i punti della mia trattazione. La mia non è di certo una condanna nei confronti della giustizia, ma nel mio Paese credo e spero che la giustizia sia davvero uguale per tutti, e che i giudici che decidono sulla libertà e diritti di tutti noi siano davvero imparziali e che non vogliano far valere le loro posizioni contro tutto e tutti come nel caso delle citate sentenze suicide.

**"La legge è uguale per tutti" è una bella frase che rincuora il povero, quando la vede scritta sopra le teste dei giudici, sulla parete di fondo delle aule giudiziarie; ma quando si accorge che, per invocare la uguaglianza della legge a sua difesa, è indispensabile l'aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria".**

*Piero Calamandrei, Processo e democrazia, 1954*

Si ringraziano per i consigli prestati:

**Vittorio Mete**, ricercatore e docente del dipartimento di scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali di Catanzaro; **Daniele Negri**, professore associato di Diritto processuale penale dell'Università di Ferrara.

*Simoni Andrea*  
*Simoni Andrea*